



TRIBUNALE di NAPOLI  
SEZIONE LAVORO

Il giudice,

letto il ricorso che precede n. 22747/15 R.G.;

considerato che con lo stesso è stata avanzata contestualmente domanda cautelare ex art. 700 c.p.c. e domanda ai sensi dell'art. 414 c.p.c.;

ritenuta l'insussistenza dei presupposti di cui all'art. 669 sexies, 2° comma, c.p.c.,

FISSA

- **per la trattazione del procedimento cautelare**, l'udienza di discussione del 2.12.2015, ore 12.00, innanzi a questo Giudice, presso la sede del Tribunale di Napoli - Sezione Lavoro - sito in Napoli al Centro Direzionale – Torre A, piano 10°, facendo obbligo a parte ricorrente di notificare l'antescritto ricorso ed il presente decreto entro il 23.11.2015.
  
- **per la trattazione del giudizio ordinario**, l'udienza di discussione del 9.06.2016 ore 9.40 innanzi a questo Giudice (presso la sede del Tribunale di Napoli - Sezione Lavoro - sito in Napoli al Centro Direzionale – Torre A, piano 10°) alla quale le parti sono tenute a comparire personalmente, ricordando in particolare al/i convenuto/i che ha/hanno l'onere di costituirsi almeno dieci giorni prima dell'udienza mediante deposito in Cancelleria di una memoria difensiva nella quale devono essere proposte, a pena di decadenza tutte le eccezioni non rilevabili d'ufficio, nonché tutte le sue difese, ivi compresa l'indicazione dei mezzi di prova.  
Con avviso che non si potrà tener conto di tutti quei documenti per i quali non vi sia prova certa di tempestiva produzione.

Vista la richiesta di autorizzazione alla notifica del ricorso ai sensi dell'art. 151 c.p.c. mediante pubblicazione sul sito internet del MIUR;  
ritenuto che in ragione della pluralità dei soggetti non è possibile provvedere alla notifica personale dell'atto a ciascuno di essi;  
ritenuto che la celerità propria del rito *cautelare* introdotto giustifica il ricorso a formalità diverse da quelle per pubblici proclami e che, pertanto, ricorre l'ipotesi di cui all'art. 151 c.p.c.;

considerato che deve ritenersi utile a consentire una conoscenza generalizzata della domanda la pubblicazione sul sito INTERNET del MIUR nell'area tematica a ciò demandata;  
ritenuto, invece, che, sulla base delle allegazioni attoree, non sussistono le circostanze e/o esigenze richieste dall'art. 151 c.p.c. con riferimento al giudizio proposto ex art. 414 c.p.c.

PQM

Autorizza, esclusivamente con riferimento alla domanda cautelare, la notifica del ricorso nei confronti dei potenziali controinteressati a mezzo pubblicazione sul sito INTERNET del MIUR nell'area tematica a ciò demandata.

Napoli, addì 5.11.2015

Il Giudice  
dott.ssa Erminia Catapano

